



# Tribunale di Treviso

## Seconda Sezione Civile

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato in data 27-4-2020 da **FILOMENO COSIMO** ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L- 3/2012;

**rilevato che:**

- il Giudice con decreto in data 8-10-2020 chiedeva chiarimenti al debitore e al Gestore avendo rilevato che né nel ricorso del debitore, né nella relazione del dott. Giorgio Lorenzo era precisato se l'immobile, civile abitazione e garage, sito in Preganziol [REDACTED] – costituente il principale bene da liquidare – fosse attualmente occupato dal ricorrente (che risulta residente il Treviso [REDACTED] [REDACTED] o eventualmente da soggetti terzi e a che titolo;

- con memoria del 13-10-2020 il ricorrente precisava:

- di vivere nell'immobile di residenza in Treviso, [REDACTED];
- che l'immobile sito in Preganziol (TV), [REDACTED] era stato concesso in Locazione al sig. [REDACTED] con contratto del 28/09/2017;
- che con raccomandata a/r del 17/03/2020 ricevuta in data 23/03/2020 il conduttore aveva comunicato la volontà di recedere dal contratto di locazione predetto;
- che l'immobile era stato restituito al locatore nel mese di Settembre del 2020 e da allora è libero da persone o cose.

- con atto in data 17-10-2020 (dep. il 19-10-2020) il Gestore dott. Giorgio Lorenzo verificate le circostanze di cui sopra evidenziava che il Filomeno aveva



adempito agli obblighi informativi derivanti dall'affitto dell'immobile di sua proprietà sito in Preganziol [REDACTED]

**ritenuto che:**

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Treviso (TV);
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinqies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

**ritenuto che** il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);
- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;
- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;
- a norma dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di E. 10.000,00 annuo al netto delle eventuali imposte quale somma necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare ( pari ad E. 833,34 per dodici mensilità);

### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di FILOMENO COSIMO, nomina liquidatore il dott. Giorgio Lorenzo, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del



Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;  
poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;  
ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;  
esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 10.000,00 annui al netto delle eventuali imposte ( pari ad E. 833,34 per dodici mensilità);  
Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.  
Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, lì 20 ottobre 2020

Il Giudice  
*Bruno Casciarri*

